CODICE ETICO E DI CONDOTTA
dell'Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli

Preambolo

Il presente Codice Etico e di condotta, ispirato al Codice di condotta europeo per mediatori del 2004, stabilisce una serie di principi e di obblighi ai quali tutti i mediatori dell'Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli, necessariamente Avvocati iscritti al Foro di Tivoli, hanno l'obbligo di aderire, impegnandosi ad osservare sotto la propria responsabilità che, tra l'altro, può comportare la loro sospensione dalla turnazione e/o la cancellazione dalle liste dell'Organismo, ogni suo precetto.

Essere iscritti all'Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli, di seguito anche Odm, comporta l'accettazione incondizionata e senza riserve del Regolamento dell'Organismo, degli allegati allo stesso e del presente Codice Etico e di condotta.

Il codice può essere applicato a tutti i tipi di Mediazione e si compone di due parti:

a) *Il codice di condotta europeo, integrato con alcune disposizioni rese tra l'altro opportune dalla particolarità della mediazione obbligatoria in Italia;*
b) *Una parte dedicata a disposizioni particolari e complementari anch'esse obbligatorie per i mediatori.*

Ai fini del presente Codice Etico, per Mediazione si intende una attività, comunque denominata, svolta da un avvocato, soggetto terzo imparziale, neutrale, indipendente ed altamente qualificato (in prosieguo: "il Mediatore"), finalizzata ad assistere due o più Parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, qualora ve ne sia richiesta da parte di tutte le parti o ne sussistano, a parere del Mediatore stesso, le condizioni ed i presupposti, come da Regolamento.

L'adesione al codice di condotta non pregiudica l'applicazione della normativa nazionale o delle regole che disciplinano la professione forense tra cui, in primo luogo, il Codice Deontologico Forense.

PRIMA PARTE: CODICE DI CONDOTTA

ART. 1: COMPETENZA, NOMINA, COMPENSI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

1.1. Competenza

I Mediatori devono essere competenti nelle materie per le quali hanno espressamente dichiarato di avere conoscenza ed esperienza. I Mediatori devono altresì conoscere a fondo il procedimento di Mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento sia per le materie di propria competenza, sia con riguardo alla propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto anche riguardo alle norme pertinenti ed ai sistemi di accesso alla professione.

1.2. Nomina

Il Mediatore deve consultarsi con la Segreteria e le parti, riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il Mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la Mediazione del caso proposto.

1.3. Pagamenti. Compensi del Mediatore

Ove non sia stato già comunicato dalla Segreteria, il Mediatore fornirà alle parti informazioni complete sulle modalità di pagamento applicabili alla Mediazione.
I compensi per l'attività di mediatore sono stabiliti dal Consiglio Direttivo così come di seguito indicato:
alla conclusione del procedimento il mediatore percepirà l'80%, di quanto effettivamente versato per le sole spese di mediazione (escluse dunque le spese di avvio) da tutte le parti che hanno ritualmente aderito (il compenso si intende comprensivo anche del contributo 4% CNA, nonché dell'imposta di bollo regime forfettario).
Nel caso il Mediatore sia sottoposto a regime IVA ordinario avrà diritto anche all'IVA detratta la RA sull'imponibile.

1.4. Promozione dei servizi del mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

ART. 2: INDIPENDENZA E RICUSAZIONE DEL MEDIATORE - IMPARZIALITÀ E NEUTRALITÀ

2.1. Indipendenza e ricusazione del mediatore

Qualora esistano circostanze che possano intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne, immediatamente le parti prima di agire o di proseguire la propria opera. Le suddette circostanze includono: qualsiasi relazione di tipo strettamente personale o professionale con una delle parti; qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione; il fatto che il Mediatore, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.
In tali casi il Mediatore può accettare l'incarico o proseguire la Mediazione, solo se sia certo di poter condurre la Mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità e, in ogni caso, con il consenso espresso delle parti. Il dovere d'informare le parti costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.
È fatto divieto al mediatore di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Il Mediatore non può percepire compensi direttamente dalle parti.
Il Mediatore, può essere ricusato in qualsiasi momento dalle parti in mediazione, qualora lo stesso non si sia attenuto alle disposizioni di cui all'art. 21 del DM 150/23, all'art 62 Codice Deontologico e all'art. 815 c.1 cpc

2.2. Imparzialità e neutralità

Il Mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione. Il Mediatore non deve mai formulare giudizi personali di alcun tipo e, nell'interazione con le parti, deve essere attento a non far trasparire i suoi valori e le sue credenze. Ove occorra ed in caso di controversie di particolare complessità, il Mediatore può richiedere alla Segreteria dell'Odm, l'assistenza di un altro Co-mediatore ovvero che venga sostituito.

ART. 3: L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura

Il Mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di Mediazione e il ruolo dell'Organismo di Mediazione, del Mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.
Il Mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della Mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini

e le condizioni dell'accordo di Mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore ed alle parti. Il Mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia.
Le parti possono concordare con il Mediatore il modo in cui la Mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti, se lo reputa opportuno, il Mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2. Correttezza del procedimento

Il Mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

3.3. Fine del procedimento

Il Mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Il Mediatore, inoltre, deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo. Il mediatore è comunque tenuto a non sottoscrivere il verbale che contenga l'accordo raggiunto in autonomia dalle parti se gli avvocati, che assistono le parti, non abbiano (ai sensi dell'art. 12 DLGS 28/2010) attestato e certificato la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico

ART. 4: RISERVATEZZA

Il Mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla Mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la Mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.
Qualsiasi informazione riservata comunicata al Mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

SECONDA PARTE: DISPOSIZIONI PARTICOLARI E COMPLEMENTARI

ART. 5: REQUISITI DI ONORABILITÀ DEL MEDIATORE – PROVVEDIMENTI COLLEGATI

5.1 Il Mediatore iscritto nell'Elenco dell'Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli, necessariamente un avvocato iscritto allo stesso Foro, dichiara ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 al medesimo organismo, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo, di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4 del D.M. 150/23.

5.2 La mancata veridicità di quanto dichiarato al momento dell'iscrizione comporta la cancellazione del Mediatore dall' Elenco dell'Organismo e la sua immediata sostituzione nelle mediazioni, allo stesso affidate e non definite senza che per queste ultime il Mediatore possa pretendere alcun tipo di compenso. Le medesime conseguenze si avranno nel caso in cui il mediatore non abbia immediatamente comunicato all'Organismo il successivo venir meno dei predetti requisiti.

5.3 Il mediatore si obbliga altresì a rendere nota all'Organismo ogni circostanza che possa inficiare il mantenimento ininterrotto dei predetti requisiti di onorabilità. L'Organismo provvederà quindi a sospendere il mediatore dalla attività, sino alla definizione di tali circostanze ovvero, se le condizioni *ex lege* sono già maturate, alla sua cancellazione dall'elenco dei mediatori.

La mancata comunicazione all'Organismo della possibilità o del fatto che sia compromessa la permanenza dei requisiti di onorabilità di legge comporta, previa contestazione scritta della violazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Odm ed assegnazione di giorni 15(quindici) quale termine a difesa, dapprima la sospensione cautelare ed in caso di accertamento della fattispecie contestata, nei casi di particolare gravità, la cancellazione del mediatore dall'elenco dell'Organismo, che deve essere assunta sempre con voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Il mediatore, sospeso in via cautelativa o cui viene comminata la cancellazione dall'elenco dell'Odm, verrà immediatamente sostituito nelle mediazioni allo stesso affidate e non ancora definite.

5.4 Nei casi previsti dai precedenti punti 1.2 e 1.3, l'Organismo si riserva il diritto di agire nei confronti del Mediatore per l'eventuale risarcimento dei danni.

ART. 6: ISCRIZIONE, FORMAZIONE ED ESPERIENZA DEL MEDIATORE

6.1 Il Mediatore dell'Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli è un avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati di Tivoli, che avrà sottoscritto il modello di contratto di collaborazione predisposto e assunto dall'Organismo forense e che sia in regola:

a) con i pagamenti della quota annuale di iscrizione all'Albo di appartenenza,

b) con gli adempimenti previdenziali richiesti da Cassa Forense.

6.2 Il Mediatore iscritto all'Odm si impegna a mantenere e rispettare, nei modi e termini previsti dal DM 150/23, i requisiti di onorabilità, qualificazione, formazione ed aggiornamento professionale richiesti dalla legge e dai regolamenti in materia, dal presente Codice Etico e di Condotta e quant'altro stabilito dalle direttive/delibere anche regolamentari dell'Odm sempre fermi restando i precetti e le sanzioni del Codice Deontologico Forense.

6.3 Il mancato assolvimento dei doveri di aggiornamento professionale in materia di mediazione di cui al punto precedente è causa di cancellazione dalle liste dei Mediatori dell'Organismo e la sua sostituzione nelle mediazioni allo stesso affidate e non definite.

6.4 Qualora il Consiglio Direttivo dell'Odm preveda l'ingresso di nuovi Mediatori nel proprio Elenco, questi ultimi saranno tenuti a:

a) presentare, ex art. 23 del DM 150/23, una domanda di richiesta di ammissione corredata dalla produzione di un attestato di partecipazione, con esito positivo ad un corso specifico di formazione rispondente alle prescrizioni di legge;

b) ad attestare di aver svolto un tirocinio assistito mediante partecipazione personale ad almeno 10 (dieci) procedimenti di mediazione effettivamente svolti (con adesione della parte invitata) o, comunque secondo le modalità di legge;

c) attestare nei modi e termini previsti dal DM 150/23, i requisiti di onorabilità, qualificazione, formazione ed aggiornamento professionale richiesti dalla legge e dai regolamenti in materia e rendere la dichiarazione

di disponibilità ad operare in esclusiva per l'Organismo all'interno del circondario di competenza del proprio Foro di appartenenza.

6.5 Le domande di ammissione saranno sottoposte all'esame e valutazione dell'Odm ed approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Odm.

6.6 All'esito del superamento della selezione di cui al punto 6.5. e dell'iscrizione nell'Elenco dei mediatori dell'Odm, prima di ricevere l'incarico di mediazione, i nuovi mediatori saranno tenuti a svolgere un tirocinio assistito mediante partecipazione effettiva, (previo affiancamento ad un mediatore esperto già iscritto da oltre 5 anni allo stesso Odm forense), a non meno di 5 (cinque) incontri di mediazione partecipati (quindi con adesione della parte chiamata), nonché alla sottoscrizione di polizza professionale che copra la responsabilità per l'attività di mediatore.
In ogni caso, tenuto conto della imprescindibile esigenza di garantire la qualità, la professionalità e la competenza dei mediatori, la permanenza all'elenco dei mediatori è subordinata ad una successiva e periodica valutazione, che sarà espletata con modalità di volta in volta stabilita dal Consiglio Direttivo dell'Odm.
La valutazione potrà essere estesa a qualsiasi mediatore forense, anche se iscritto dal 2011.
I mediatori iscritti nell'elenco devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'Organismo, frequentando un corso di formazione e aggiornamento di almeno diciotto ore per biennio ex art. 24 DM 150/23 o successive modifiche.
La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento, così come la mancata disponibilità a sottoporsi a valutazione periodica di qualità, così come disciplinata al punto 2.6, comporterà la cancellazione dall'elenco dei mediatori.

ART. 7: GESTIONE DELLA MEDIAZIONE E DOVERI. SOSTITUZIONI

7.1 Il mediatore che ha accettato l'incarico non può iniziare il procedimento di mediazione prima di aver sottoscritto la dichiarazione di indipendenza ed imparzialità ex art. 14, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 28/2010.

7.2 Il Mediatore è obbligato a presenziare alla mediazione per la quale è stato incaricato tranne che in caso di gravi e documentati motivi. Tali motivi dovranno essere comunicati per iscritto alla segreteria dell'Organismo con un preavviso di almeno 48 ore. Se per gravi ragioni non può presenziare anche ad un solo incontro di mediazione deve attivarsi per farsi sostituire da un Mediatore di propria fiducia, onerando la Segreteria di tale adempimento, solo nel caso in cui non abbia trovato un sostituto. Qualora la Segreteria sia obbligata a sostituire un Mediatore anche solo per un incontro, il Mediatore che opererà la sostituzione diverrà definitivamente il Mediatore incaricato ed il Mediatore sostituito perderà lo specifico incarico sul procedimento in corso.

La mancata comunicazione scritta alla segreteria dell'organismo da parte del Mediatore nei termini sopra indicati è assimilata alla mancanza di un giustificato motivo, salvo ricorrano casi gravissimi. La mediazione verrà assegnata definitivamente al sostituto, a meno che le parti non facciano espressa richiesta di mantenere comunque il mediatore originariamente designato.

Ogni abuso dello strumento della sostituzione sarà oggetto di accertamento da parte del Consiglio Direttivo dell'Organismo che potrà convocare, senza indugio, il Mediatore incaricato per chiarimenti riservandosi di valutare gli eventuali provvedimenti del caso. Tutto ciò viene previsto al fine di garantire una continuità di gestione della mediazione ed una maggiore qualità del servizio reso alle parti ed ai Colleghi che le assistono.

7.3 L'attività di mediazione deve essere condotta dal mediatore con dignità e decoro, tenendo ben presente, sin dall'accettazione dell'incarico, dei doveri di professionalità, serietà, efficienza, imparzialità, neutralità e riservatezza in capo allo stesso mediatore.

7.4 Il Mediatore deve gestire il procedimento di mediazione tenendo conto della necessità che gli incontri si svolgano nelle migliori condizioni operative possibili e non deve limitarsi ad una attività esclusivamente

burocratica. La professionalità del Mediatore esige infatti che lo stesso si attivi concretamente per consentire alle parti di valutare effettivamente la possibilità di proseguire la procedura.

7.5 È di fondamentale importanza che il Mediatore sia estraneo a qualsiasi forma di condizionamento personale nei confronti delle parti delle quali deve rispettare i diritti, le credenze e le opinioni. A tal fine, il Mediatore non potrà mai operare discriminazioni in base a appartenenza o meno a società od associazioni, comunità, ideologie politiche, religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, stato fisico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, etc.

7.6 Il Mediatore deve astenersi dall'assumere la funzione di rappresentante o di consigliere delle parti per tutta la durata della procedura di mediazione. Il Mediatore non potrà assumere la funzione di arbitro nella medesima controversia salvo l'espresso accordo di tutte le parti.

7.7 Nell'esercizio della propria attività, il Mediatore deve rispettare la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono del procedimento di mediazione.

7.8 La violazione dei doveri sopra descritti comporta, previa audizione del Mediatore da parte del Consiglio Direttivo dell'Organismo, dapprima la sospensione dalla turnazione degli incarichi per un termine massimo di mesi 6 (sei) e, in caso di reiterazione di comportamenti contrari alla legge, al regolamento, al Codice Etico e di Condotta ed al Codice Deontologico Forense, (che prevedono sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento), la cancellazione del mediatore dalle liste dell'Organismo ai sensi del successivo art. 9.

ART. 8 ULTERIORI DOVERI DEL MEDIATORE DESIGNATO

8.1 Il Mediatore per adempiere alla sua funzione deve:

a) informare le Parti circa le regole di funzionamento della mediazione e sulla necessità di farsi assistere da un legale di fiducia, quando previsto dalla legge;

b) favorire le condizioni di un libero scambio fondato sul mutuo rispetto degli interessi e delle persone;

c) mantenere il controllo della procedura e, in quanto avvocato, ricordare ai legali delle parti, se del caso, il rispetto delle regole deontologiche forensi anche relativamente all'obbligo delle parti da loro assistite di corrispondere le indennità di mediazione quale fonte del compenso del mediatore avvocato.

ART. 9 VIOLAZIONE DEI DOVERI/IMPEGNI DEL MEDIATORE – PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

9.1 La violazione di ciascuno dei doveri/impegni a carico del mediatore indicati dalla normativa in materia, dal Regolamento di Procedura dell'Odm, dal presente Codice Etico e di Condotta e dal Codice Deontologico Forense, (che prevedono sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento), conduce all'applicazione in capo al Mediatore di provvedimenti sanzionatori, quali:

(a) la sospensione dagli incarichi in essere e dall'assegnazione di nuovi incarichi;

(b) la sospensione dalla turnazione d'ufficio degli incarichi;

(c) la cancellazione dalle liste dell'Odm e dal Registro del Ministero.

Ove la violazione sia di lieve entità e dipendente da colpa lieve ovvero disattenzione, il Responsabile dell'Organismo può personalmente, ovvero anche per il tramite di deleghe, procedere ad un colloquio informale atto a portare all'attenzione del Mediatore la commessa violazione, nonché ad evitare il reiterarsi della stessa.

Resta salva la possibilità per il Responsabile dell'Odm, qualora intraveda nelle condotte dell'Avvocato/Mediatore anche comportamenti disciplinarmente sanzionabili, di segnalare immediatamente la circostanza al competente Consiglio Distrettuale di Disciplina.

9.2 Le condotte più gravi comportano l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori sopra menzionati all'esito del seguente procedimento:

il Mediatore viene convocato a mezzo PEC dinanzi al Consiglio Direttivo dell'Odm, il quale, esamina la questione oggetto della convocazione.

Nei casi più gravi è fatta salva la possibilità per il Responsabile dell'Organismo di provvedere alla immediata sospensione cautelativa del mediatore relativamente all'affidamento degli incarichi, anche *inaudita altera parte* in attesa della definizione della contestazione avviata nei suoi confronti.

La PEC di convocazione deve contenere:

a. una sintetica esposizione dei fatti oggetto della convocazione del Mediatore;
b. la data e il luogo di convocazione;
c. l'avvertimento al Mediatore, che la mancata presentazione alla convocazione, senza un giustificato motivo, potrebbe comportare la sospensione cautelare relativa all'affidamento di incarichi, ove non sia stata già applicata. La sospensione dalla turnazione degli incarichi ha una durata massima di 12 mesi. A seconda dell'esito dell'istruttoria del Consiglio Direttivo, il Mediatore riprenderà gli incarichi secondo le ordinarie procedure di assegnazione degli stessi, senza alcun diritto al recupero degli incarichi, ovvero, nei casi più gravi, verrà cancellato.

Il Mediatore convocato, nel termine di giorni 5(cinque) dalla ricezione della pec, ha la facoltà di chiedere un rinvio, qualora impossibilitato a partecipare all'incontro, indicando altre date e orari di disponibilità. In tal caso, sarà cura della Consiglio Direttivo, fissare altra data ed orario per l'audizione del Mediatore.

Dinanzi al Consiglio Direttivo, il Mediatore sarà chiamato a fornire, anche con memorie scritte, spiegazioni in merito alle proprie condotte. All'esito del colloquio, del quale verrà redatto verbale, il Consiglio Direttivo, a maggioranza, deciderà se revocare la sospensione cautelare dalla turnazione degli incarichi di cui sopra, ove eventualmente disposta, nonché deciderà sull'irrogazione delle sanzioni previste nel presente codice e nello statuto.

ART. 10 RINVII NORMATIVI

Per quanto non espressamente richiamato nel presente codice etico e di condotta, si applicano in quanto compatibili, le regole dettate dallo Statuto e dal Codice Deontologico Forense.

Il presente Codice Etico e di Condotta viene approvato dal COA di Tivoli con delibera del 30 maggio 2024.

Il Presidente

Avv. Eliana Lelli

Il Segretario

Avv. Roberta Panattoni